

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI
UFFICIO INTERDISTRETTUALE
PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CAGLIARI

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE
DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

L'importante ampliamento degli spazi applicativi delle pene sostitutive introdotto dalla "Riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022), e le connesse modifiche della normativa processuale (prima fra tutte, il nuovo sub-procedimento, disciplinato dall'art. 545-bis c.p.p., finalizzato alla eventuale applicazione della sanzione sostitutiva), implicano un considerevole impegno di risorse organizzative. Occorre quindi, negli spazi consentiti dalle norme, una ragionevole traduzione operativa, la quale, da un lato, valorizzi la dimensione consensuale della pena sostitutiva, rispetto alla quale è centrale la funzione difensiva, dall'altro razionalizzi e decongestioni la nuova fase incidentale di cognizione e di decisione, semplificando l'istruttoria preliminare (senza il coinvolgimento, ove possibile, dell'Ufficio di esecuzione penale esterna) e riservando ad eventuali ulteriori esigenze difensive, nell'ottica della individualizzazione della risposta sanzionatoria e della funzione rieducativa della sanzione penale, i tempi processuali così risparmiati. Nello spirito sopra sintetizzato, la Corte di appello di Cagliari, il Tribunale ordinario di Cagliari, il Tribunale di

sorveglianza di Cagliari, l'Ordine degli Avvocati di Cagliari e l'Ufficio interdistrettuale per la esecuzione penale esterna di Cagliari, considerate anche analoghe iniziative promosse in altri distretti giudiziari, hanno concordemente predisposto ed approvato il protocollo che segue.

I

ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL DIFENSORE

Il difensore, di fiducia o di ufficio, deve munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive, e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quelle prescelte dall'imputato; la domanda potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello *ex art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dalla l. 199 del 2022;*
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice, *ex art. 545 bis, comma 1, c.p.p.*, dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa; l'*art. 448, comma 1 bis, c.p.p.* si applica solo nei casi strettamente necessari;
- in tutti i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria (possibilmente in originale o in copia conforme, con sottoscrizioni autenticate o dichiarazione sostitutiva di notorietà) a sostegno dell'istanza e fornire gli elementi per la decisione (a titolo esemplificativo: documentazione attestante la legittima disponibilità dell'abitazione ed il consenso dei conviventi; contratto di lavoro e buste paga recenti; iscrizione a corsi di studio o di formazione; certificazioni attinenti a disturbi e a percorsi di cura; documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati

attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, l. 689/1981, malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità, paternità, etc.);

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, produrre documentazione inerente al reddito e al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l'ente tra quelli di cui all'art. 56-bis, comma 1, l. 689/1981 e allegare la dichiarazione di disponibilità ed il programma di lavoro, con mansioni ed orari;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di allontanamento dal domicilio per ragioni di studio o di lavoro, per esigenze personali o per altre esigenze previste dalla legge; indicare, altresì, gli orari di uscita e di rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato, e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente, senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che l'interessato potrebbe svolgere durante il giorno ed ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone, indefettibilmente, il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore deve interloquire.

Il difensore deve trasmettere all'UEPE, nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal giudice, la documentazione già prodotta al giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi dell'art. 545-bis, comma 3, c.p.p.

Ove occorra, il difensore può depositare memorie integrative fino a 5 giorni prima dell'udienza *ex art. 545-bis, comma 2, c.p.p.*

Nell'oggetto della PEC inviata all'UEPE è sempre obbligatorio specificare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato;
- tipologia di pena sostitutiva richiesta o per la quale si presta il consenso.

È auspicabile inoltre che, per facilitare ulteriormente i contatti, vengano indicati i

riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte, nonché le PEC di riferimento, facendo presente che è interesse della parte - quindi altrettanto consigliato - eleggere domicilio per le notifiche e le comunicazioni, al fine principale di semplificare la fase esecutiva.

II

ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL GIUDICE

(G.i.p., G.u.p., Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello)

Dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ne ricorrono i requisiti formali e sostanziali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 59 l. 689/1981), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta), anche a mezzo di procuratore speciale, e sente il pubblico ministero.

In caso contrario, dà atto a verbale che sussistono condizioni ostantive di cui agli artt. 58, comma 1, e 59 l. 689/1981.

In caso di assenza di consenso della parte, ovvero in presenza di formale convincimento di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 l. 689/1981, il giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

Alla lettura del dispositivo, il giudice concede, su istanza motivata del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva, un rinvio dell'udienza, non superiore a sette giorni.

In caso di consenso dell'imputato e di formale convincimento sulla sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero, e in caso affermativo opera la sostituzione e pronuncia

immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;

- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la dichiarazione di disponibilità dell'ente ed un programma orario congruo, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE;
- in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il giudice sospende il processo e fissa nuova udienza *ex art. 545 bis c.p.p.* per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle Forze dell'ordine, la documentazione indicata nell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di semilibertà sostitutiva o, eventualmente, di detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o da gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi, ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, o relativi ad altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva, ovvero acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, della detenzione domiciliare, quando sia necessaria per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate, tramite la cancelleria, all'UEPE e/o alle Forze dell'ordine competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

III

ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA

La cancelleria invia le richieste all'UEPE territorialmente competente (PEC di riferimento: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it), specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- capo di imputazione (per il titolo di reato);
- eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- tipologia di richiesta effettuata dal giudice.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato la pena sostitutiva, e prima dell'esecuzione della pena a cura del pubblico ministero o del procuratore generale, la cancelleria forma un fascicolo contenente copia della sentenza di condanna, tutti i documenti acquisiti con riferimento alla pena sostitutiva, l'eventuale documentazione medica relativa all'imputato condannato, comprese perizie medico-legali, trasmettendolo al Tribunale di Sorveglianza.


FUNZIONI E COMPITI DELL'UEPE

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:


- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio di quella già depositata al giudice);
- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà ovvero, ove strettamente necessario, per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per lavoro di pubblica utilità sostitutivo e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 63 l. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e al difensore per l'eventuale integrazione con memoria ex art. 545, comma 2, c.p.p.;
- garantisce riscontro preferenziale nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

Cagliari, 3 aprile 2023


Il Presidente della Corte di appello di Cagliari




Il Presidente del Tribunale di Cagliari




Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari



Il Dirigente dell'UIEPE di Cagliari



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cagliari, 7 18 APR 2023



IL DIRETTORE
Luigi Izzo